

BOZZA STATUTO DELL'ENTE BILATERALE DEL COMPARTO AUTOSTRADALE

STATUTO dell'Ente Bilaterale Nazionale Società Concessionarie Autostrade e Trafori denominato di seguito chiamato Ente.

Art. 1 – Costituzione, durata e sede

E' costituito conformemente a quanto previsto dall'art.48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e ai sensi dell'art. 36 c.c.

L'Ente ha sede in Roma Via n.

Il Comitato Direttivo potrà trasferire la sede sociale in altro indirizzo, nell'ambito del territorio italiano.

La durata dell' Ente è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Soci Fondatori

Sono Soci fondatori le aziende autostradali associate a FEDERRETI ed a FISE ACAP per la parte datoriale e la Filt-CGIL, la Fit-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL e UGL per i lavoratori

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro, ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

In particolare l' Ente avrà i seguenti scopi:

- a) Analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
- b) Interventi a favore del personale, la cui prestazione richieda autorizzazione alla guida di mezzi, a cui sia stata sospesa e/o ritirata la patente di guida e per effetto di tale situazione subisce riflessi negativi sulla retribuzione;
- c) Interventi a sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
- d) Riqualificazione professionale;
- e) Verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;
- f) Promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;
- g) Tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, con decisione unanime del Consiglio Direttivo

Art. 4 - Finanziamento dell'Ente

L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori così come previsti dall'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Art 5 – Beneficiari

I beneficiari delle attività svolte dall'Ente, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, sono i lavoratori delle società e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Art. 6 - Organi

Gli Organi dell'Ente, sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti.

Tutti gli organi sopra descritti, ad eccezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, sono paritetici fra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Tutte le cariche degli Organi che costituiscano l'Ente hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate una sola volta.

All'interno del Consiglio Direttivo è consentito di provvedere alla sostituzione dei componenti, anche prima della scadenza del terzo anno, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta da parte del Socio fondatore che aveva espresso la designazione.

In tal caso, il socio che aveva espresso detto consigliere provvede ad una nuova designazione.

Art. 7 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dacomponenti, nominati dai soci fondatori, dei qualisu designazione di parte datoriale e su designazione delle Organizzazioni sindacali in maniera paritetica.

La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale secondo quanto stabilito dal successivo art. 8

Il Consiglio Direttivo inoltre:

1. provvede all'approvazione dei bilanci preventivi;
2. provvede all'approvazione delle linee guida dei piani preventivi di attività dell'Ente Bilaterale Nazionale;
3. approva il regolamento interno;

4. delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2;
5. provvede all'approvazione dei bilanci consuntivi;
6. approva i verbali delle proprie riunioni;
7. esprime pareri e deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore e gli interessi dei Soci;
8. svolge tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto o previste dalle legge e dai regolamenti per i Consigli Direttivi delle Associazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima, ai consiglieri e ai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei componenti, dei quali almenodi rappresentanza datoriale e di rappresentanza sindacale.

Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario tra i propri componenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento dell'Ente, delle modifiche statutarie ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.

Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, che sarà trascritto in apposito libro.

Art 8 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito alternativamente, una volta fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti l'Organizzazione datoriale.

Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, questo dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale di:

- rappresentare l'Ente Bilaterale Nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale;

Il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale e la volta successiva fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Art. 9– Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

- 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 designato da FEDERRETI e FISE-ACAP;

Le stesse FEDERRETI, FISE-ACAP e Organizzazioni Sindacali nominano ciascuno un altro Sindaco supplente destinato a sostituire i reciproci Sindaci effettivi in caso di loro impedimento o dimissioni.

Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta a *quadrimestre* e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene per iscritto o per email 10 giorni prima della data prevista

La convocazione di tale organismo può avvenire anche in caso di richiesta di uno dei Sindaci Revisori, il quale comunica ai restanti membri del Collegio i motivi di tale richiesta.

Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo

Art. 10– Patrimonio sociale dell'Ente

Il Patrimonio dell'Ente è costituito dalle somme stabili dall'art.48 del CCNL delle società e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente Bilaterale Nazionale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, prelievi, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tutte le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, che concorrano ad incrementare le risorse dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

Viene escluso in ogni caso il rimborso ai soci.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente Bilaterale Nazionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Ente Bilaterale Nazionale il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, o per fini di pubblica utilità.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

E' fatto obbligo di redigere e di approvare per ogni anno di esercizio un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art.12– Scioglimento o Cessazione

Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente Bilaterale sono decisi concordemente dai soci fondatori. Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente

Art. 13– Regolamento delle attività dell’Ente

Per l’attuazione del presente Statuto, l’Ente si doterà di un regolamento che dovrà essere approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 14– Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all'articolo 1 e deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Disposizioni finali

Gli scopi dell’Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL

Art. 16 - Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, si applica quanto stabilito dal codice civile relativamente alle Associazioni non riconosciute